



COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DELLA DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE (De.C.O.)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 41 DEL 19 settembre 2016

Art. 1 -Oggetto, finalità e ambito di applicazione

Art. 2 – Istituzione della De.C.O. – Registro De.C.O.

Art. 3 – Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

Art. 4 – Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

Art. 5 - Logo De.C.O.

Art. 6 – La natura organizzativa

Art. 7 - Iniziative Comunali

Art. 8- Le tutele e le garanzie

Art. 9 - Controlli

Art. 10 – Sanzioni

Art. 11 – Riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali.

Art. 12 – Norme finali

Art. 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari ed artigianali tradizionali locali, in quanto risorse di valore economico, culturale e turistico e strumento di promozione dell'immagine del Paese;

2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali – ai sensi dell'art. 3 del T.U. della Legge sugli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed ai sensi dell'art.2 dello Statuto – l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari ed artigianali finalizzate alla produzione e preparazione di prodotti e specialità locali tipici del territorio.

3. Il Comune, a questo riguardo assume adeguate iniziative che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

4. In particolare l'azione del Comune si esplica attraverso:

- a) l'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali caratteristiche produzioni agro-alimentari, artigianali e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, nonché a promuovere la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un Albo Comunale delle produzioni agro-alimentari locali e di un registro De.C.O (Denominazione Comunale di Origine).
- b) La realizzazione di iniziative di valorizzazione di prodotti agro-alimentari ed artigianali che, a motivo della loro rilevanza culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento e di tutela.
- c) La promozione, mediante forme dirette e/o di coordinamento, di attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
- d) Di promuovere e sostenere iniziative, mediante forme dirette e/o esterne, favorendo anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri Enti, soggetti singoli e associati, pubblici e privati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agroalimentari locali e che non abbiano alcun fine di lucro.
- e) Dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agroalimentari locali, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 6 del presente Regolamento, per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge.
- f) Di svolgere un ruolo fondamentale nei processi di marketing territoriale e nel contempo rilanciare sui mercati commerciali, l'immagine del prodotto attraverso la presenza del Comune per accrescere il senso di appartenenza della sua comunità.
- g) Il riconoscimento di un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto e la sua composizione.

5. Agli effetti del presente Regolamento, per “prodotto tipico locale” si intende il prodotto agro-alimentare o artigianale derivante da attività agricola o artigianale o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola o artigianale, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

Art. 2
Istituzione della De.C.O. – Registro De.C.O.

1. Per i fini di cui al presente Regolamento è istituita la De.C.O. “Denominazione Comunale di Origine”, per attestare l’origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di San Giorgio Albanese.

2. La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità ma quale attestazione di origine geografica, equivale, nel significato, negli obiettivi e negli effetti al marchio “Made in San Giorgio Albanese”.

3. La De.C.O., nonché il relativo logo sono di esclusiva proprietà del Comune di San Giorgio Albanese. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

4. Viene istituito, presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari ed artigianali segnalati e denominati.

5. L’iscrizione nel registro vale ad attestare l’origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

6. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare;
- gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l’iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

7. Possono ottenere l’iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e associazioni che svolgono l’attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 5 del precedente articolo nell’ambito del Comune di San Giorgio Albanese, anche se non vi hanno la sede legale.

8. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

9. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.

10. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 3
Requisiti per l’attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere coltivati, trasformati, preparati e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di San Giorgio Albanese, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti alimentari che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità, rispettando tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
3. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agro-alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
4. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare/scheda identificativa del singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti debbano essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.
5. I prodotti artigianali non alimentari potranno ottenere il riconoscimento De.C.O. esclusivamente se realizzati sul territorio comunale, utilizzando tecniche e strumenti compatibili con la tradizione manifatturiera locale, in conformità ai disciplinari tipo approvati dalla Amministrazione.

Art. 4 **Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali**

1. Le segnalazioni relative ai prodotti da iscrivere al registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Il Comune può procedere direttamente, d'ufficio, alla proposta di iscrizione di un prodotto nel registro De.C.O., attivando opportune verifiche e contatti con le imprese interessate e promuovendo, eventualmente, apposite ricerche, anche avvalendosi di esperti qualificati.
3. Per ottenere l'attribuzione della De.C.O. e l'iscrizione nel relativo registro, è necessario presentare apposita domanda alla struttura comunale competente, corredata da adeguata documentazione, in carta libera, diretta ad evidenziare le peculiari caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo produttivo e, comunque, ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione, compresi:
 - il nome del prodotto,
 - l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere il territorio del Comune di San Giorgio Albanese);

- le caratteristiche del prodotto e le tecniche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
 - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione ed eventuale stagionatura.
4. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da eventuali accenni storici.
 5. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dalla Giunta Comunale. La Commissione, in carica per tutto il mandato del Sindaco, e' così composta:
 - L'Assessore competente in materia di agricoltura, o suo delegato, che assume il ruolo di presidente, senza diritto di voto;
 - Un esperto del settore agricolo e agroalimentare locale designato, di comune accordo, con le organizzazioni sindacali di categoria;
 - Un esperto del settore artigianale locale, designato, di comune accordo, con le organizzazioni sindacali di categoria;
 - Un rappresentante dei consumatori;
 - 2 rappresentati del Comune, uno di maggioranza e l'altro di minoranza, senza diritto di voto, segnalati dai relativi gruppi alla Giunta Comunale;
 - Funge da segretario il responsabile del procedimento.
 6. La commissione in fase di istruttoria delle domande, anche in base alla documentazione a corredo della segnalazione, predisporrà una scheda identificativa del prodotto e delle caratteristiche peculiari, necessaria all'iscrizione nel registro De.C.O., ovvero il motivato diniego di iscrizione. La Giunta Comunale con propria deliberazione, approva la scheda identificativa del prodotto locale e ne dispone l'iscrizione nel registro De.C.O. .
 7. I prodotti iscritti nel registro possono fregiarsi della De.C.O. completata dal numero e dalla data di iscrizione.
 8. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa e il modello del logo.
 9. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.
 10. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.C.O.

Art. 5
Descrizione del Marchio

1. Il marchio dei prodotti agro-alimentari con denominazione De.C.O., del Comune di San Giorgio Albanese, di cui alla riproduzione in appendice alle presenti procedure, consiste in tre cerchi concentrici che rappresentano il tricolore della bandiera italiana (verde-bianco-rosso) disposti intorno allo stemma comunale, a mo' di abbraccio. Lungo la linea superiore perimetrale esterna, da sinistra a destra e' riportata la scritta "Denominazione Comunale di Origine". Nella parte bassa, lungo la linea perimetrale inferiore esterna da sinistra a destra è riportata la scritta "Comune di San Giorgio Albanese". L'obiettivo del logo, così realizzato, tramite l'utilizzo di forme conosciute (tricolore e stemma comunale) e' quello di essere facilmente ricordabile e riconoscibile.
2. Il logo deve essere sistemato in modo chiaro e visibile, l'utilizzatore del logo non puo' impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto, possono generare confusione sul logo De.C.O..
3. Il logo De.C.O. potrà essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata e sul materiale pubblicitario di ogni genere. Nel caso di vendita al dettaglio, la presentazione dei prodotti dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire attrattività nei confronti del consumatore.
4. Il Comune di San Giorgio Albanese, proprietario del logo De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
5. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O. da parte di soggetti non autorizzati, ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

Art. 6 La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ordine agli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita dal Piano Esecutivo di Gestione.
2. Il responsabile della struttura di cui al comma precedente e' anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 7 Iniziative Comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune ricerca, ai fini De.C.O. (denominazione Comunale di Origine) sistemi di collaborazione con Enti e Associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari locali attraverso forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti Locali.
3. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento anche attraverso l'Agenzia di marketing territoriale cui aderisce il Comune.

Art. 8
Le tutele e garanzie

1. Il Comune, nei modi e forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agroalimentari locali, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 9
Controlli

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descritte dei prodotti) possono essere effettuati, oltre che dal personale della Polizia locale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 4, nonché da altri soggetti incaricati dal Comune.
2. Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesto l'impresa è tenuta a produrre prova documentaria circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il logo De.C.O. o venduti come tali.
3. Il titolare dell'impresa è tenuto a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione e produzione, al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.C.O.

ART. 10
Sanzioni

1. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva, ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) Il mancato rispetto del disciplinare di produzione e delle altre disposizioni del presente regolamento;
 - b) Il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
 - c) L'uso difforme o improprio del logo De.C.O. accertato dal Comune, anche su segnalazione della Commissione di cui all'art. 4 qualora, dopo a relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
 - d) L'accertamento di gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie o in materia di sicurezza ed etichettatura dei prodotti.
2. La cancellazione dal registro non comporta alcun indennizzo per l'Impresa.

ART. 11

Riferimenti alle normative comunitarie, statali e regionali

1. L normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle norme comunitarie, statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

ART. 12

Norme finali

1. Per tutto quanto non definito sarà compito del servizio comunale di cui all'art. 6, prendere le decisioni in merito, attraverso determina del responsabile preposto;
2. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.